

FOGLIO INFORMATIVO

relativo al

**DEPOSITO AL RISPARMIO NOMINATIVO– “Semino”
dedicato a minorenni****INFORMAZIONI SULLA BANCA**

B.C.C. del Garda – Banca di Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda Società Cooperativa
Via Trieste, 62 – 25018 Montichiari (BS)

Telefono: 03096541 – Fax: 0309654297 – email: info@garda.bcc.it– sito internet: www.bccgarda.it

Codice ABI: 08676.9

Iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al numero: 3379.5.0

Iscritta al Registro delle Imprese: R.E.A. – C.C.I.A.A. di Brescia n. 175739

Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al numero: A159703

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A, che ne esercita la direzione e il coordinamento.

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.

CHE COS'È IL DEPOSITO A RISPARMIO

Con il deposito a risparmio il cliente consegna alla banca somme di denaro perchè quest'ultima le custodisca.

È una forma di deposito particolarmente indicata per chi compie un numero limitato di movimenti e non ha necessità di utilizzare assegni o carte di pagamento.

I depositi a risparmio possono essere:

- a. in forma libera: in tal caso il cliente può effettuare depositi e prelievi in qualsiasi momento;
- b. in forma vincolata: in tal caso i versamenti sono sempre possibili, mentre i prelievi sono ammessi solo alla scadenza.

Al deposito a risparmio è collegato un libretto di risparmio, che può essere solo nominativo.

Tra i principali rischi vanno tenuti presente:

- la variazione in senso sfavorevole al cliente delle condizioni economiche (commissioni e spese; tasso di interesse solo se il deposito è libero), ove contrattualmente previsto;
- la variabilità del tasso di cambio, qualora il deposito sia in valuta estera (ad esempio, dollari USA o yen giapponesi);
- il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al cliente le disponibilità risultanti dal deposito. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia denominato Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, che assicura a ciascun depositante una copertura fino a 100.000,00 euro.

Il titolare dei diritti esercitabili con il libretto nominativo è la persona a cui è intestato il libretto. Le operazioni possono essere effettuate solo dall'intestatario o da un suo delegato. Nel caso di libretti intestati ad un minore le operazioni possono essere effettuate da chi esercita la potestà genitoriale o dal tutore.

SEMINO è un libretto di deposito a risparmio libero nominativo offerto dalla Banca a tutti i minorenni con saldo in linea capitale non superiore ad € 10.000,00 (euro diecimila/00).

SEMINO è regolato dalle seguenti previsioni, oltre che dal contratto e ad esso si applicano le condizioni economiche riportate nel medesimo e nel Documento di Sintesi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.118 D.Lgs. 385/1993 Testo Unico Bancario e successive modifiche e/o integrazioni, la Banca ha facoltà di modificare unilateralmente, in qualunque momento, qualora sussista un giustificato motivo, i tassi e ogni altra condizione economica o normativa del contratto, senza alcuna eccezione. Le relative comunicazioni saranno validamente fatte dalla Banca mediante lettera semplice all'ultimo indirizzo indicato dall'intestatario. Le variazioni entreranno in vigore con la decorrenza indicata nella comunicazione.

Nel caso di modifica unilaterale delle condizioni di contratto ai sensi del comma che precede, l'intestatario ha diritto di recedere dal medesimo contratto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, senza spese e con l'applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente applicate.

L'apertura di SEMINO, così come le operazioni di versamento e/o prelievo, devono essere sottoscritte dagli esercenti la potestà genitoriale, ovvero dal tutore nominato dall'Autorità Giudiziale.

Gli esercenti la potestà genitoriale, ovvero il tutore, con la sottoscrizione della presente dichiarano che gli eventuali prelievi delle somme depositate sul libretto SEMINO verranno utilizzati esclusivamente per i bisogni del minorenne e nell'esclusivo interesse dello stesso, esonerando a tal fine la Banca da qualsiasi responsabilità al riguardo ed impegnandosi a manlevarla.

Fatto salvo quanto eventualmente previsto in altre clausole o condizioni del presente contratto, il contratto è a tempo indeterminato e l'intestatario può in ogni momento recedere.

In caso di recesso e in caso di cessazione per qualsiasi causa del contratto, la Banca provvederà ad estinguere il rapporto entro 5 (cinque) giorni lavorativi. Tale termine decorre dal momento in cui l'intestatario avrà presentato il libretto per l'estinzione e adempiuto a tutte le richieste strumentali. Il libretto presentato per l'estinzione o per la rinnovazione è ritirato dalla Banca.

Per l'estinzione di SEMINO, gli esercenti la potestà genitoriale, ovvero il tutore, devono presentare alla Banca copia del provvedimento autorizzativo da parte del Giudice Tutelare, contenente, tra l'altro, l'indicazione delle modalità di impiego delle somme giacenti sul libretto stesso.

Al raggiungimento della maggiore età, il libretto di deposito verrà regolato dalle condizioni economiche *standard* applicate alla clientela ordinaria in materia di deposito al risparmio.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

Requisito minimo richiesto per l'apertura del Deposito a Risparmio: minorenni

TASSO DI INTERESSE	
Voce	
Tasso * nominale annuo fisso (al lordo della ritenuta fiscale, attualmente del 26%)	2,00%

GIACENZA MASSIMA	
Voce	
Giacenza massima	€ 10.000,00

SPESE MASSIME	
Voce	Importo
Tenuta libretto annuale	€ 0,00
Versamenti	€ 0,00
Prelevamenti	€ 0,00 €
Spese per comunicazioni periodiche - cartaceo - formato elettronico Periodicità di invio	€ 0,00 gratuite Almeno annuale e all'estinzione del rapporto
Spese per altre comunicazioni	€ 0,00
Spese per altre comunicazioni mediante raccomandata	€ 0,00 €
Spese per richiesta documentazione	Da quantificare all'atto della richiesta in proporzione ai costi effettivamente sostenuti dalla banca. Per i costi di dettaglio si rinvia allo specifico Foglio Informativo.
Assicurazione annuale	€ 0,00

TERMINI DI PREAVVISO E COMMISSIONI MASSIME	
Voce	Importo
Importo massimo prelevabile nello stesso giorno (disponibile giornaliero)	Non previsto
Preavviso minimo per prelievi superiori al disponibile giornaliero	Non previsto
Rinnovo libretto	€ 0,00

VALUTE	
Prelevamenti di contante	Giorno del prelevamento
Versamenti di contante	Giorno del versamento

DISPONIBILITA' E VALUTE SUI VERSAMENTI DI ASSEgni	
Operatività non prevista	

ALTRE SPESE E CONDIZIONI	
Imposta di bollo sul rendiconto	Nella misura stabilita tempo per tempo dall'Amministrazione Finanziaria, attualmente pari a 34,20 € annui, salvo esenzioni previste dalle legge
Modalità di calcolo degli interessi	Gli interessi sono calcolati con

	riferimento all'anno civile
Periodicità di capitalizzazione competenze ¹	Annuale
Minimo liquidabile	€ 0,00

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il cliente può recedere in qualsiasi momento dal deposito libero, senza spese e senza penalità, prelevando l'intera somma depositata.

La banca può recedere in qualsiasi momento dal deposito libero rispettando il termine di preavviso previsto nel contratto. Qualora ricorra un giustificato motivo, la banca può recedere anche senza preavviso. Dal momento in cui il recesso diviene efficace, la banca cessa di corrispondere gli interessi sulle somme depositate.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Subito dopo l'integrale prelievo delle somme depositate a seguito del recesso.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (B.C.C. del Garda - Banca di Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda Società Cooperativa - Via Trieste 62 - 25018 – MONTICHIARI (BS), mail ufficio.reclami@garda.bcc.it e PEC uff.segreteriadirezione@pec.garda.bcc.it), che risponde, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i soli servizi di pagamento, l'Ufficio Reclami risponde entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali e per motivi indipendenti dalla sua volontà, l'Ufficio Reclami non può rispondere, invia al cliente una risposta interlocutoria indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà comunque essere superiore a 35 giornate lavorative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite il predetto termine è ridotto a 10 giornate lavorative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'operazione di pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti, può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Periodicità di capitalizzazione degli interessi	Periodicità con la quale gli interessi vengono accreditati, producendo ulteriori interessi.
Tasso effettivo	Tasso, rapportato su base annua, calcolato tenendo conto degli effetti della capitalizzazione infrannuale degli interessi.
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi